

# NOTIZIARIO

# ASPI



Ottobre 2005

Sommaro

## NORME

### Delibere e circolari del comitato nazionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

---

Chi consulta il nostro sito [www.associazioneeaspi.it](http://www.associazioneeaspi.it) avrà certo apprezzato la sua utilità e la ricchezza di informazioni specifiche per il settore della gestione rifiuti. Nella sezione per l'Albo Gestori rifiuti, riportiamo le circolari e le delibere del Comitato Nazionale per informarVi tempestivamente sull'evoluzione delle norme che Vi riguardano.

Con le Deliberazioni 11 maggio 2005, protocolli 01 /CN/ALBO e 02/CN/ALBO datati 31 maggio 2005, il Comitato Nazionale dell'Albo Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti ha stabilito i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 delle imprese che intendono effettuare la bonifica dei siti contaminati, quindi ha approvato la modulistica per l'iscrizione. Le iscrizioni non sono ancora possibili perché non è stato pubblicato il decreto per le fidejussioni, che tuttavia è previsto entro il mese di settembre 2005. A partire dalla pubblicazione del decreto relativo alla presentazione delle fidejussioni, ci saranno 60 giorni di tempo per l'iscrizione all'Albo da parte delle Imprese che svolgono già l'attività di bonifica dei siti contaminati. Dati i tempi limitati a disposizione, suggeriamo di consultare sin da ora entrambe le deliberazioni 11 maggio 2005 per confrontarsi con i requisiti richiesti ed organizzarsi conseguentemente per l'iscrizione.

Le deliberazioni sono consultabili anche sul sito [www.associazioneeaspi.it](http://www.associazioneeaspi.it)

Con circolare 661 /ALBO/SEG.O.E. del 19 aprile 2005 il Comitato Nazionale dell'Albo Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, in risposta a richieste di chiarimento, ha precisato che i codici dell'elenco europeo dei rifiuti (CER) che terminano con le cifre 99 e definiti come rifiuti non specificati altrimenti, nella documentazione a corredo della domanda di iscrizione e/o variazione, devono essere classificati e specificati con le tipologie di rifiuti che l'impresa effettivamente gestisce o intende gestire. Per classificare correttamente tali rifiuti l'impresa deve seguire le procedure descritte nell'introduzione, punto 3, dell'allegato A alla direttiva del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 9 aprile 2002 (vedi anche sito [www.associazioneeaspi.it](http://www.associazioneeaspi.it)). Per una buona specifica dei CER con le cifre 99 suggeriamo di individuare la fonte o l'attività che genera il rifiuto, consultando il titolo dei capitoli e dei sottocapitoli, quindi descrivere con precisione: il rifiuto - l'attività, la lavorazione e il reparto che lo ha generato - lo stato fisico - la sua non pericolosità (tra i CER con le cifre 99 c'è solo il 130899\* che è relativo a rifiuto pericoloso, tutti gli altri devono quindi essere relativi a rifiuti non pericolosi). Non vanno bene le specificazioni generiche tipo "rifiuti diversi da quelli ai CER ecc " ; neanche vanno bene le specificazioni che ripetono genericamente la voce del capitolo o del sottocapitolo, né quelle che ricalcano le descrizioni di CER già elencati.

La circolare è consultabile anche sul sito [www.associazioneeaspi.it](http://www.associazioneeaspi.it)